

PROGETTO DI LEGGE “SOSTEGNO ALL’EDITORIA LOCALE”

RELAZIONE

Il presente progetto di legge definisce le misure regionali ritenute più appropriate per sostenere lo sviluppo e la crescita del settore dell’informazione in ambito locale, favorendo e consolidando il pluralismo dei centri di informazione.

Il provvedimento raccoglie un recente appello rivolto a Giunta e Assemblea legislativa da parte di alcuni editori operanti sul territorio regionale, i quali esprimevano la propria preoccupazione per le difficoltà in cui versa il settore dell’editoria a livello locale e richiedevano alla Regione uno specifico intervento legislativo.

Sono previsti interventi a sostegno del sistema dell’informazione, presidio fondamentale per la democrazia e la partecipazione attiva dei cittadini alla formazione dei processi decisionali, volti, in particolare, a favorire l’innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali, a contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, ad incentivare, infine, l’avvio di imprese di giovani giornalisti (art. 1).

L’art. 2 definisce gli ambiti di attività (emittenza radiofonica e televisiva, editoria locale, agenzie di stampa) delle imprese dell’informazione operanti in ambito locale beneficiarie degli interventi di cui sopra.

Rispetto ad esse, l’art. 3 definisce i requisiti richiesti per l’accesso a contributi e altri incentivi.

Alcuni sono requisiti generali, che tutte le imprese devono possedere (in particolare: utilizzo, per l’attività giornalistica, solo di personale iscritto all’albo di cui alla legge n. 69 del 1963 con rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva del comparto o retribuito mediante equo compenso ed in regime di correttezza retributiva e contributiva; destinazione all’informazione locale autoprodotta di una foliazione o di un numero di articoli pubblicati o di un numero di lanci d’agenzia o di una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno pari a una certa quota dell’attività giornalistica svolta).

Altri sono requisiti specifici, riconducibili, esclusivamente, ad ogni singolo ambito di attività di cui all’art. 2 (in particolare: parametri differenziati relativi, tra l’altro, a copertura territoriale e redazione giornalistica).

In conformità alla normativa vigente, risultano, peraltro, escluse dai contributi e dagli incentivi previsti le emittenti di televendita o che trasmettano o promuovano programmi vietati ai minori, le imprese riconducibili a partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria, le imprese sanzionate dall’AGCOM per violazioni compiute in materia di tutela dei minori, le imprese, infine, i cui titolari o editori abbiano riportato condanna per alcuni reati (contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio).

L’art. 4 prevede l’istituzione, da parte della Regione, dell’Elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore dell’editoria locale e che siano in

possesso dei requisiti di cui all'art. 3, l'iscrizione al quale, oltre che per l'ottenimento dei benefici di cui sopra, può essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale; la sua gestione è affidata al CORECOM.

L'art. 5 elenca gli ambiti oggetto di intervento, quali in particolare: l'innovazione tecnologica, la conversione delle strumentazioni, la modernizzazione dei processi lavorativi e della distribuzione del prodotto, l'assunzione e la stabilizzazione di personale giornalistico e tecnico, la realizzazione di prodotti informativi e giornalistici originali.

Gli artt. 6-8 stabiliscono, invece, le tipologie di intervento, la cui programmazione annuale è affidata alla Giunta, che definisce, altresì, le modalità dei controlli ed i titoli di priorità per gli anni successivi conseguiti dalle imprese escluse dai benefici in ragione della mancanza di fondi.

Ai tradizionali strumenti di sostegno per investimenti strutturali o contributi di spesa corrente si affiancano incentivi per l'occupazione nel settore radiotelevisivo e dell'editoria e per il sostegno all'avvio di imprese di giovani giornalisti ed, inoltre, cofinanziamenti della vendita alle medio-piccole imprese emiliano-romagnole di spazi pubblicitari a tariffe regolamentate e agevolate (a condizione che il loro utilizzo sia finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Regione).

L'art. 9 completa il quadro degli interventi delineati dal presente progetto di legge, occupandosi della comunicazione istituzionale, riconosciuta quale componente essenziale dell'azione della Regione, da attuarsi tramite accordi con emittenti operanti in Emilia-Romagna per la realizzazione e diffusione, o per la sola diffusione, di trasmissioni televisive e radiofoniche, ovvero acquistando spazi sugli organi di informazione per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale su temi di interesse e di utilità per la comunità regionale.

L'art. 10 introduce controlli sulla corretta gestione, da parte delle imprese, dei benefici ricevuti, che potranno essere revocati in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti o di perdita dei requisiti di cui all'art. 3 (al CORECOM spetta il compito di provvedere alla rilevazione e alla messa a disposizione dei dati necessari per il controllo della loro permanenza).

Concludono l'articolo l'art. 11, nel quale si evidenzia che i benefici di cui sopra, ove configurino aiuti di Stato, sono concessi nel rispetto della normativa europea e regionale attuativa, l'art. 12, relativo all'attività di controllo sull'attuazione della legge e alla valutazione dei risultati ottenuti, l'art. 13, che dispone l'abrogazione della legge regionale n. 39 del 1992 in materia di comunicazione regionale e di sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna, sussunta nelle previsioni del presente progetto, ed, infine, l'art. 14 recante la norma finanziaria.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. L'informazione libera e plurale è alla base di una società democratica e aperta e come tale rappresenta un bene di interesse pubblico da tutelare. Per questo, la Regione Emilia-Romagna sostiene le imprese operanti nel settore in ambito locale, in primo luogo per la loro qualificazione e innovazione, perseguendo l'obiettivo di una sempre maggiore informazione ai cittadini e della loro partecipazione attiva alla formazione dei processi decisionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove appositi interventi volti a scongiurare l'impovertimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, contrastare eventuali squilibri territoriali, sostenere l'innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardando al contempo i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l'avvio di imprese di giovani giornalisti.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono imprese dell'informazione operanti in ambito locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:

- a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
- b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
- c) emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
- d) stampa quotidiana cartacea;
- e) testate giornalistiche online;
- f) agenzie di stampa quotidiana;
- g) stampa periodica regionale e locale.

Art. 3
(Requisiti per l'accesso a contributi e incentivi)

1. Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, le imprese dell'informazione di cui all'art. 2 iscritte da almeno un anno nel ROC, che operano o hanno sede legale nella Regione Emilia-Romagna e che:

- a) svolgono l'attività disponendo di una testata giornalistica regolarmente registrata al tribunale competente, con un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;
- b) dispongono di una redazione giornalistica composta da giornalisti professionisti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- c) si avvalgono, per l'attività giornalistica, esclusivamente di personale iscritto all'Albo dei giornalisti di cui all'art. 27 della legge 3 febbraio 1963, n.69 (Ordinamento della professione giornalistica), assunto con il Contratto nazionale di lavoro giornalistico sottoscritto da FIEG-FNSI e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, con il Contratto AERANTI-CORALLO o con il Contratto sottoscritto dalla Federazione radio televisioni (FRT), o retribuito mediante equo compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico);
- d) sono in regola con il versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il personale giornalistico;
- e) sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali per il restante personale;
- f) sono in regola con il pagamento degli stipendi. In caso contrario, a pena di decadenza dal contributo o altro incentivo riconosciuto e con recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi dell'art. 10 comma 4, hanno l'obbligo di rientrare in una situazione di regolarità entro tre mesi dalla data di riconoscimento del contributo o incentivo stesso; nelle more del periodo necessario alla regolarizzazione, l'effettiva erogazione del contributo o di altro incentivo è sospesa;
- g) dedicano all'informazione locale autoprodotta una foliazione o un numero di articoli pubblicati o un numero di lanci d'agenzia (take) o una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno (ore 7-22.30) pari a una quota complessiva di almeno il 60% dell'attività giornalistica svolta dalla propria redazione;
- h) sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- i) sono in regola con gli adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
- j) non hanno effettuato negli ultimi sei mesi licenziamenti per motivi economici di personale adibito alle stesse mansioni cui si riferiscono le assunzioni;
- k) non hanno in atto provvedimenti di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro di personale adibito alle stesse mansioni cui si riferiscono le assunzioni.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per usufruire degli interventi previsti, le imprese dell'informazione devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) - Emittenza televisiva digitale terrestre (DTT):

1) segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 70 per cento in territorio emiliano-romagnolo o, in alternativa, per il 90 per cento del territorio emiliano-romagnolo per chilometri quadrati illuminati, o comunque garantire la piena copertura del territorio provinciale in cui ha sede l'emittente;

2) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei Contratti di lavoro nazionali giornalistici;

b) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) - Emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+:

1) segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 70 per cento in territorio emiliano-romagnolo o, in alternativa, il 90 per cento del territorio emiliano-romagnolo per chilometri quadrati illuminati, o comunque garantire la piena copertura del territorio provinciale in cui ha sede l'emittente;

2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei Contratti di lavoro nazionali giornalistici;

c) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) - Emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari:

1) sede legale in Emilia-Romagna;

2) redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei Contratti di lavoro nazionali giornalistici;

d) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) - Stampa quotidiana cartacea:

1) giornale diffuso a pagamento e in modo autonomo in almeno il 30% dei comuni dell'Emilia-Romagna e per non meno di 255 giorni l'anno;

2) redazione giornalistica con almeno cinque giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei Contratti di lavoro nazionali giornalistici;

e) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) - Testate giornaltiche online:

redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei Contratti di lavoro nazionali giornalistici;

f) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) - Agenzie di stampa quotidiana:

redazione giornalistica con almeno cinque giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei Contratti di lavoro nazionali giornalistici;

g) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Stampa periodica regionale e locale:

1) periodico, non di frequenza quotidiana e che non figuri come supplemento di altri giornali o pubblicazioni, diffuso a pagamento in almeno il 30% dei comuni dell'Emilia-Romagna, o nell'intero territorio provinciale in cui ha sede il periodico, e per non meno di 42 uscite all'anno per i settimanali, 21 uscite per i quindicinali, 10 uscite per i mensili;

2) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno e un numero di praticanti non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno e comunque assunti nel rispetto dei Contratti di lavoro nazionali giornalistici.

3. Sono, in ogni caso, escluse dai contributi e dagli incentivi di cui alla presente legge le imprese riconducibili a partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria secondo la normativa vigente.

4. Sono, altresì, escluse:

a) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all'art. 6;

b) le imprese che trasmettono o promuovono programmi con contenuti vietati ai minori;

c) le emittenti di televendita, di cui all'art. 2, comma 1, lettera aa), numero 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005;

d) le imprese i cui titolari o editori hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero Titolo XIII, Capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale.

Art. 4

(Elenchi delle imprese ammissibili a contributi e incentivi)

1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore dell'informazione locale.

2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e che dichiarino il proprio impegno a garantire lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 10.

3. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Emilia-Romagna, previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, cura la tenuta dell'elenco delle imprese ammissibili agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, indicando, per ognuna di esse, i punteggi relativi ai requisiti richiesti.

4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco.

5. L'iscrizione nell'elenco può essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.

Art. 5

(Ambiti oggetto di intervento)

1. In coerenza con le finalità di cui all'art. 1, gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, sono volti a sostenere:

- a) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali;
- b) la conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web;
- c) la modernizzazione del sistema regionale di produzione, distribuzione e vendita della stampa locale, quotidiana e periodica;
- d) gli abbonamenti alle agenzie di stampa per la fornitura alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line di un flusso informativo completo e costantemente aggiornato;
- e) la produzione e la trasmissione di notiziari radiotelevisivi su base locale, nonché di programmi specificatamente dedicati ai giovani;
- f) iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia emiliano-romagnola, con anche una maggiore definizione e specializzazione dei palinsesti in tal senso;
- g) progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo (contenuti realizzati dai lettori e dagli utenti, blog, condivisione dati, web forum, tv di strada), con l'indispensabile ruolo di mediazione e verifica delle informazioni garantito dalla redazione e dai giornalisti iscritti all'Ordine, attraverso l'interattività garantita dalla Rete e dai nuovi media;
- h) l'assunzione di personale, giornalistico, tecnico, amministrativo, e la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile;
- i) la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti, giornalisti e personale tecnico, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
- j) nell'ambito di fusioni di imprese e sinergie editoriali che portino al consolidamento aziendale, all'uscita da situazioni di crisi, al rafforzamento delle quote di mercato, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro e a nuove assunzioni, l'innovazione tecnologica, la conversione delle strumentazioni, la modernizzazione dei processi lavorativi e della distribuzione del prodotto, l'assunzione e stabilizzazione di personale giornalistico e tecnico e la realizzazione di prodotti informativi e giornalistici originali;
- k) il cofinanziamento della vendita alle medio-piccole imprese emiliano-romagnole di spazi pubblicitari a tariffe regolamentate e agevolate, a condizione che il loro utilizzo sia finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Regione.

Art. 6

(Tipologia e programmazione degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono costituiti:
 - a) dalla concessione di contributi in conto capitale;
 - b) dalla concessione di contributi in conto interessi;
 - c) da prestazioni di garanzie per l'accesso al credito;
 - d) dagli incentivi per la occupazione di cui all'art. 7;
 - e) dalla erogazione di contributi per la vendita dei programmi di pubblicità di cui all'art. 5, comma 1, lettera k);
 - f) da incentivi per il sostegno all'avvio di imprese di giovani giornalisti di cui all'art. 8.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse agli stessi destinate.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare e acquisito il parere del CORECOM, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare, il quale:
 - a) specifica, per ogni intervento, la tipologia di spese ammissibili e la misura massima di agevolazione in percentuale della spesa ammessa;
 - b) definisce, in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), le modalità e i termini di riconoscimento di contributi e incentivi;
 - c) definisce le modalità dei controlli di cui all'art. 10;
 - d) individua i soggetti gestori delle procedure di cui alle lettere b) e c);
 - e) definisce i titoli di priorità per gli anni successivi conseguiti dalle imprese escluse dagli interventi di cui al comma 1, in ragione della mancanza di fondi.

Art. 7

(Incentivi per l'occupazione nel settore radiotelevisivo e della editoria)

1. La Regione riconosce ai soggetti di cui all'art. 2 incentivi per l'occupazione nella seguente misura massima:
 - a) 50 per cento (75 per cento in caso di lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999) della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni reinserimento con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'art. 27 della legge n. 69 del 1963. Sono escluse le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato;

- b) 50 per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'art. 27 della legge n. 69 del 1963;
- c) 30 per cento per cento della retribuzione annua lorda imponibile a fini previdenziali, per ogni nuova assunzione a tempo determinato di personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'art. 27 della legge n. 69 del 1963, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese).
2. Per beneficiare degli incentivi di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a stipulare i contratti di lavoro entro un anno dalla data di assegnazione del contributo.
3. Gli interventi di cui al comma 1 spettano dall'anno di conclusione del contratto di lavoro fino al secondo anno compiuto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'incentivo non può, comunque, superare l'importo massimo di euro 20.000,00, ovvero di euro 30.000,00 in caso di lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68 del 1999, per ogni contratto di lavoro concluso.
5. La misura degli incentivi di cui al comma 1 è aumentata di 30 punti percentuali, qualora le assunzioni riguardino personale giornalista iscritto all'albo dei giornalisti di cui all'art. 27 della legge n. 69 del 1963, rientrante in una delle seguenti categorie: giovani, svantaggiati o disabili.
6. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono di norma cumulabili con analoghi contributi, sgravi o agevolazioni, comunque denominati, tranne nel caso dei contributi erogati ai sensi della legge n. 68 del 1999, purché tale cumulo non comporti una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi ammissibili a contributo.
7. Gli incentivi non possono essere riconosciuti alle assunzioni che violano il diritto di precedenza all'assunzione di altri lavoratori previsti dalla normativa nazionale e/o contrattuale.

Art. 8

(Sostegno all'avvio di imprese di giovani giornalisti)

1. La Regione favorisce la nascita di imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, volute e gestite da giornalisti iscritti all'Albo professionale che abbiano meno di 35 anni all'atto di costituzione dell'impresa.
2. Tali imprese devono avere sede legale in Emilia-Romagna e svolgere attività di:
- a) produzione di contenuti giornalistici e informativi per quotidiani e periodici, emittenti radio-televisive, web tv e web radio, testate web;
- b) ufficio stampa;
- c) campagne di comunicazione;
- d) consulenza editoriale.

3. Contestualmente alle attività indicate nel comma 2, tali imprese devono realizzare e gestire un portale dedicato all'informazione regionale e locale per una quota di almeno il 70 per cento dei suoi contenuti.

Art. 9

(Comunicazione istituzionale)

1. Per informare i cittadini sulla propria attività istituzionale, sulle decisioni, le leggi e gli atti di propria competenza e sul loro processo di formazione, garantendo così il diritto dei cittadini a essere informati e assicurare una effettiva partecipazione e piena trasparenza, la Regione cura la realizzazione di trasmissioni televisive e radiofoniche che diffonde tramite le emittenti che operano in Emilia-Romagna e che sono iscritte al Registro degli operatori della comunicazione.

2. I contenuti delle trasmissioni televisive e radiofoniche sono a cura delle competenti strutture di Giunta e Assemblea legislativa, rispettano il principio dell'obiettività e in essi viene garantito eguale spazio alle diverse posizioni e opinioni politiche.

3. Rientra nella responsabilità dei direttori delle strutture di cui al comma 2 stipulare, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio a loro assegnate, accordi con le emittenti per la realizzazione e diffusione, o per la sola diffusione, delle trasmissioni televisive e radiofoniche, con l'obbligo di garantire la copertura dell'intero territorio regionale, nell'ambito della predisposizione dei piani editoriali e dei piani annuali delle attività sottoposti al vaglio e all'approvazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

4. Inoltre, la Regione realizza campagne di comunicazione istituzionale su temi di interesse pubblico e di utilità per la collettività e la comunità regionale attraverso l'acquisto di spazi sugli organi di informazione (Tv, radio, giornali, periodici, siti internet, giornali on line) iscritti al ROC, campagne a cura delle strutture di cui al comma 2.

Art. 10

(Controlli, decadenza e revoca)

1. Le strutture individuate dal programma di cui all'art. 6, comma 2, quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità previste dagli atti stessi.

2. La perdita dei requisiti di cui all'art. 3 nel periodo intercorrente fra il riconoscimento del contributo o dell'incentivo e la sua completa erogazione, costituisce causa di decadenza dai contributi e dagli incentivi, con recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del comma 4.

3. Il mancato adempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei contributi o degli incentivi, con recupero degli importi eventualmente erogati ai sensi del comma 4.

4. In caso di revoca o decadenza dai contributi o dagli incentivi di cui alla presente legge, il beneficiario deve restituire, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'atto di revoca, le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella di adozione dell'atto, calcolati al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.

5. Il CORECOM provvede alla rilevazione e alla messa a disposizione dei dati necessari per il controllo della permanenza dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 11

(Norma sugli aiuti di Stato)

1. Gli interventi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ovvero dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e nel rispetto delle deliberazioni regionali recanti modalità applicative dei citati regolamenti 651/2014 e 1407/2013 nel caso in cui si erogino incentivi nell'ambito delle politiche attive del lavoro.

Art. 12

(Clausola valutativa e rapporto sullo stato delle imprese di informazione)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:

- a) le somme stanziare e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;
- b) il numero di domande presentate, accolte, finanziate ed i risultati ottenuti;
- c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti.

2. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione sullo stato di attuazione della legge.

3. Con cadenza triennale, l'Assemblea legislativa, d'intesa con il CORECOM, realizza un rapporto sullo stato delle imprese di informazione emiliano-romagnole. Il rapporto distingue le imprese a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:

- a) il numero di imprese e la tipologia di servizio offerto;
- b) il numero di imprese che si sono costituite nel triennio di riferimento e quelle che hanno cessato l'attività;
- c) il numero di addetti e la tipologia di contratto;

d) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti da pubblicità.

4. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 13
(Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39 (Norme per l'attività di comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia-Romagna).

Art. 14
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 della presente legge per gli esercizi finanziari 2016-2018, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 di cui alla Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 1 – Organi istituzionali – e Programma 11 – Altri servizi generali. Per gli oneri riferiti alla comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si provvede nell'ambito delle risorse previste nel bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7 e 8 della presente legge per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019.

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

4. Per gli esercizi successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 e 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Analisi degli articoli

Art. 1

L'articolo enuncia le finalità dell'intervento. Non sono previsti oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.

Art. 2

Norma ordinamentale senza riflessi per il bilancio regionale.

Art. 3

Norma ordinamentale che individua i requisiti per accedere ai contributi previsti dalla legge.

Art. 4

Si prevede l'istituzione di un elenco di merito cui possono accedere, su base volontaria, gli operatori economici che rispettano determinati requisiti. L'implementazione dell'elenco non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione in quanto rientra tra le funzioni svolte dalla struttura regionale competente (CORECOM) che già si occupa del ROC (Registro degli operatori della Comunicazione). L'iscrizione nell'elenco di merito non comporta l'automatico riconoscimento di benefici, ma potrà essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali. L'articolo non presenta quindi oneri per il bilancio regionale in quanto si limita a prevedere che l'iscrizione nell'elenco potrà essere un parametro di riferimento preferenziale da implementare nelle procedure di assegnazione di ulteriori misure premiali (diverse da quelle finanziate dalla corrente legge) che sono quindi già finanziate da altre disposizioni normative.

Art. 5

L'articolo enuncia gli ambiti oggetto di intervento. Non sono previsti oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.

Art. 6

L'articolo prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio venga adottato il programma annuale degli interventi da finanziare con le misure di cui allo stesso art. 6 nonché gli incentivi all'occupazione dell'art. 7 e quelli per l'avvio di imprese giovanili dell'art. 8.

Il primo programma troverà applicazione a decorrere dal 2017 e, quindi, la copertura finanziaria è prevista a partire dal bilancio di previsione 2017-2019.

Si tratta di maggiori spese la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui a alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2017-2019.

Circa la tipologia di spesa, sono "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Le disposizioni non predeterminano infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare. Come previsto dal comma 1, si configura come limite massimo di spesa.

Art. 7

L'articolo dispone sulle misure degli incentivi in termini di percentuale sulla retribuzione annua lorda che varia in base alle caratteristiche del personale neoassunto. Enuncia le modalità ed i criteri per l'assegnazione degli stessi, l'ammontare massimo, la cumulabilità con altri benefici e i casi di non diritto.

Circa le modalità di copertura dei relativi oneri si rinvia alle considerazioni fatte all'art. 6.

Art. 8

Norma ordinamentale che individua i requisiti che devono possedere le imprese di giovani giornalisti per accedere ai contributi previsti dalla legge.

Circa le modalità di copertura dei relativi oneri si rinvia alle considerazioni fatte all'art. 6.

Art. 9

L'articolo dispone sui contenuti, le caratteristiche e le responsabilità relative alla comunicazione istituzionale. La disposizione comporta oneri regolamentati in appositi accordi con le emittenti televisive radiofoniche e predisposte nei piani editoriali nei limiti delle disponibilità di bilancio assegnate ai direttori delle strutture competenti.

Circa la tipologia di spesa, sono "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Le disposizioni non predeterminano infatti l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare. La misura non prevede oneri aggiuntivi in quanto si tratta di una rimodulazione delle risorse riconducibili alla LR 39/92 che l'art. 13 va ad abrogare.

Le risorse sono previste nella Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 1 – Organi istituzionali – e Programma 11 – Altri servizi generali. Per la parte riferibile alla comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa le relative risorse sono imputate (nell'ambito del citato Programma 11) al capitolo di spesa 400 (trasferimenti per l'esercizio delle funzioni dell'Assemblea) destinato al bilancio autonomo dell'Assemblea stessa ex art. 67 (Autonomia contabile del consiglio regionale) del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 10

Norma procedurale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 11

Norma procedurale sugli aiuti di stato senza oneri per il bilancio regionale.

Art. 12

L'articolo contiene la clausola valutativa sull'attuazione della legge.

Art. 13

L'articolo abroga la legge regionale 20 ottobre 1992, n.39.

Art 14

Norma finanziaria